



Comune di Rovereto

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Determinazione del Dirigente

N. 1170 / 2022 Data 07/07/2022

OGGETTO:

Servizio nidi d'infanzia comunali "M. Rosmini di Rovereto" - "Girasole di Marco" e "Noriglio" - affidamento della gestione per il periodo di tre anni educativi con facoltà di rinnovo – Indizione gara e approvazione atti. CIG: 9311658F41 – 9311681240 - 9311752CD4

Relazione

Il 31 luglio 2022, termine dell'anno educativo 2021-2022, è prevista la scadenza di tre contratti di appalto per un totale di 70 posti, per la gestione del servizio di nido d'infanzia presso le strutture di:

- *M. Rosmini – Rovereto* - capienza 37 posti, articolati in 5 gruppi – con orario 7.30-18.00, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO in costituenda ATI con l'Associazione "A. Rosmini" Onlus
- *Girasole – Marco di Rovereto* - capienza 14 posti, articolati in 2 gruppi – con orario 7.30-17.30, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO in costituenda ATI con l'Associazione "A. Rosmini" Onlus
- *Noriglio – Noriglio di Rovereto*, capienza 19 posti, articolati in 3 gruppi – con orario 7.15-17.45, gestito da Società Cooperativa Bellesini – TRENTO.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 148 dd. 15.06.2022, immediatamente eseguibile, con la quale, sono stati fissati gli indirizzi e approvato il Capitolato speciale d'appalto, per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio in oggetto, in unica gara, per i lotti di seguito descritti:

- LOTTO 1: nido d'infanzia a tempo pieno *M. Rosmini – Rovereto* - capienza 37 posti, articolati in 5 gruppi – con orario 7.30-18.00
- LOTTO 2: nido d'infanzia a tempo pieno *Girasole – Marco di Rovereto* - capienza 14 posti, articolati in 2 gruppi – con orario 7.30-17.30
- LOTTO 3: nido d'infanzia a tempo pieno *Noriglio – Noriglio di Rovereto*, capienza 19 posti, articolati in 3 gruppi – con orario 7.15-17.45 con annessa opzione servizio nido estivo.

Considerato che la Giunta comunale con la succitata deliberazione ha deciso di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, essendo il servizio oggetto della gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera.

Atteso che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, la Giunta comunale ha stabilito di attribuire 85 punti su 100 complessivamente disponibili alla parte qualitativa dell'offerta e 15 punti su 100 per l'offerta economica e, al fine di mantenere un elevato livello qualitativo del servizio, è stata prevista una soglia di sbarramento, ossia l'esclusione per tutte le imprese che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, totalizzano un punteggio complessivo della sola offerta tecnica inferiore a 40 punti riferito al punteggio attribuito dopo della riparametrazione di cui al punto seguente.

Atteso che si ritiene di procedere, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale.

Considerato che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la miglior offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti.

Preso atto che rispetto all'offerta economica si rinvia al D.P.P. n. 16-50/leg. di data 21.10.2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi.

Atteso che i servizi in oggetto sono caratterizzati da alta intensità di manodopera, con conseguente applicazione dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m.i. che impone che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. In questo caso, l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro in essere al momento del subentro.

Rilevato che la citata deliberazione giuntale n. 148/2022 non ha previsto l'obbligo di assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.P. 2/2016, sia per il personale educativo sia per il personale ausiliario, pur non escludendo la possibilità di ricorrere a tali categorie di lavoratori da parte del soggetto gestore.

Dato atto che si consente il subappalto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, unicamente per le prestazioni riguardanti la manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa e le pulizie straordinarie degli immobili e relative pertinenze. Non si ritengono invece subappaltabili il servizio educativo e la pulizia ordinaria dei locali. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi di beni e prodotti, la relativa installazione e manutenzione.

Rilevato che la succitata limitazione del subappalto è giustificata dalla particolarità e delicatezza del servizio in oggetto e della conseguente esigenza di dare priorità agli aspetti educativi (diretti o indiretti), risultando, pertanto, opportuno che le prestazioni principali siano svolte in maniera coerente dal soggetto aggiudicatario, tenuto conto dei requisiti di partecipazione e di quanto presentato in offerta tecnica.

Precisato che, oltre a quanto esposto sopra, la scelta di limitare il subappalto nei termini descritti deriva anche dall'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto, ai fini della corretta gestione amministrativa/contabile del servizio e di una maggiore economicità nell'esecuzione del contratto.

Visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto.

Atteso che per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

a) consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti o anche tutti i lotti per cui presentare offerta;

b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

c) non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;

d) qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per tutti gli altri elementi di valutazione. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

Ritenuto, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Considerato che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto; tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi.

Rilevato che, lo scrivente Ufficio è disponibile a permettere di effettuare un sopralluogo tecnico presso ciascuna struttura destinata ad accogliere il servizio oggetto di affidamento, per ciascuna Impresa richiedente, e che tale sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;

Visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche".

Atteso che con deliberazione n. 154 di data 16 marzo 2022 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile 2022 – il Consiglio dell'ANAC ha approvato l'aggiornamento dello schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...]. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo".

Preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2).

Atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici,

compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234".

Preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica.

Rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale.

Dato atto che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Appalti ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando – in conformità allo schema di bando tipo pubblicato sul portale di APAC - le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale).

Ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, dove per importo a base di gara a tale esclusivo effetto si intende - per ciascuno dei lotti in gara - l'importo delle quote mensili moltiplicate per i posti in ciascuna struttura, il tutto moltiplicato per 11 mesi. La cifra così ottenuta dovrà essere poi moltiplicata per l'effettiva durata del contratto; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Vista la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste).

Dato atto che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con distinto provvedimento, apposita Commissione tecnica.

Atteso di dover prevedere un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi e in conformità del comma 2 dell'art. 18 della L.P. 2/2016 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di permettere una più celere esecuzione dell'appalto e tenuto conto del tempo necessario per preparare le offerte, stabilito in 25 giorni dalla data di trasmissione del Bando per la pubblicazione nella G.U.U.E. Le modalità di redazione dell'offerta tecnica garantiscono la coerenza del termine così definito.

Ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si dimostrino in possesso dei requisiti generali di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo nonché, in funzione della tipologia di procedura individuata, al fine di essere garantiti rispetto alla serietà e professionalità dei potenziali soggetti gestori, del requisito speciale consistente nell'esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d'infanzia e/o servizi educativi per la prima infanzia per almeno 3 interi anni educativi e maturata negli ultimi 5 anni precedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, con la precisazione che sono considerate le esperienze maturate in servizi rivolti a bambini compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni e che l'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

Precisato che a tale riguardo valgono le seguenti specifiche:

- la definizione di "anno educativo" quale periodo di apertura del servizio pari ad almeno 10 mesi continuativi;

- la previsione di una capienza minima del servizio già gestito rispetto alle dimensioni dei nidi posti in gara, a garanzia delle capacità organizzative e gestionali dell'impresa. In particolare, si ritiene che tale capienza debba essere in generale almeno pari al nido di minori dimensioni tra quelli posti in gara, ossia pari a n. 14;

- la definizione puntuale della tipologia di servizio svolto che deve essere un servizio a tempo pieno intendendosi con servizio “a tempo pieno” un servizio aperto con orario base di almeno 8 ore al giorno, indipendentemente dalla previsione di eventuali forme di flessibilità ulteriori rispetto all'orario base;

Atteso che il possesso di tale requisito di esperienza risulta necessario al fine di garantire che l'Impresa partecipante alla gara (che ha ad oggetto un servizio al tempo stesso complesso e delicato come un servizio alla prima infanzia) possa risultare affidabile. Dal punto di vista gestionale si sottolinea l'esigenza che l'esperienza sia (relativamente) recente per cogliere gli ultimi orientamenti sia in materia pedagogico educativa che strettamente organizzativa e gestionale, anche sulla base della normativa di riferimento.

Precisato, inoltre, che in generale i requisiti richiesti corrispondono all'esigenza di garantire l'Amministrazione rispetto all'esperienza del potenziale affidatario in merito a servizi strutturati in modo quanto più possibile omogeneo rispetto a quelli posti in gara.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE);

vista la L.P. 23/90 “Disciplina dell'attività contrattuale dell'amministrazione del beni della Provincia Autonoma di Trento”;

visto il “Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con particolare riferimento all'art. 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 di data 18 novembre 2014, in particolare l'art. 2 recante l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il capo III “Disposizioni in materia contabile” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15 novembre 2011 n. 56;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024;

viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 13 di data 28 gennaio 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria e delle

schede degli investimenti, con la quale sono state affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale e n. 76 di data 14 aprile 2022 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022–2024 – parte obiettivi;

visto il piano triennale anticorruzione 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto", contenente le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara, sia nell'esecuzione dei contratti, comprensivo dei relativi allegati, tra cui l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, così come approvato con deliberazione giunta n. 148 dd. 15.06.2022;
2. di approvare lo schema di disciplina di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia "M. Rosmini di Rovereto" - "Girasole di Marco" e "Noriglio", redatto dall'Ufficio Appalti, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara su tre lotti per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia a tempo pieno presso le strutture sopra indicate;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto, nella deliberazione della Giunta comunale n. 148/2022, immediatamente eseguibile;
5. di prevedere un termine per la ricezione delle offerte, ai sensi e in conformità del comma 2 dell'art. 18 della L.P. 2/2016 e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di permettere una più celere esecuzione dell'appalto e tenuto conto del tempo necessario per preparare le offerte, stabilito in 25 giorni dalla data di trasmissione del Bando per la pubblicazione nella G.U.U.E.;
6. di stabilire, come già indicato nella citata deliberazione giunta che il servizio avrà una durata di cinque anni (tre+due); ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC;
7. di subordinare, per ciascun lotto, il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di dare atto che la spesa complessiva relativa al triennio 2022-2024 di euro 2.080.512,00.- (IVA inclusa), viene prenotata per euro 304.668,00.- imputandola al capitolo 5720 dell'esercizio finanziario 2022, per euro 887.922,00.- dell'esercizio finanziario 2023 e per euro 887.922,00 dell'esercizio finanziario 2024, che presentano la necessaria disponibilità, come da prospetto finanziario in calce al presente atto e di rimandare l'impegno relativo agli esercizi 2025-2026 e 2027 all'approvazione del relativo bilancio di previsione;;
9. di precisare altresì che la prenotazione d'impegno di cui al punto 7. del presente dispositivo, verrà confermata contestualmente al provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
10. di impegnare, inoltre, l'importo complessivo per l'esercizio finanziario 2022 di € 800,00.- al capitolo 5720 che presenta la necessaria disponibilità, quale contributo ANAC per la gara in oggetto;
11. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile nel corso degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027;
12. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze;

13. di precisare che, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni.

Il Dirigente
dott. Stefano Lavarini

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento CIG	Importo CUP,
Impegno	2022	5720		304.668,00
	SPESE PER CONVENZIONI PER SERVIZIO ASILI NIDO - RILEVANTE IVA ESENTE			
Impegno	2022	5720		800,00
	SPESE PER CONVENZIONI PER SERVIZIO ASILI NIDO - RILEVANTE IVA ESENTE			
Impegno	2023	5720		887.922,00
	SPESE PER CONVENZIONI PER SERVIZIO ASILI NIDO - RILEVANTE IVA ESENTE			
Impegno	2024	5720		887.922,00
	SPESE PER CONVENZIONI PER SERVIZIO ASILI NIDO - RILEVANTE IVA ESENTE			

ALLEGATI